Scadenzario mese di DICEMBRE 2022





Scadenze con data fissa

	Scauerize corruata rissa				
Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove		
Giovedì 15 dicembre	Soggetti di imposta IVA	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento.	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del		
	Fattura differita	La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce. (art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972)	DPR 435/01: nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.		
	Soggetti di imposta IVA	Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del		
	Fattura cumulativa	confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione. Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente. (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972)	DPR 435/01: nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.		
	Soggetti di imposta IVA	Termine ultimo per l'emissione/trasmissione delle fatture relative alle fatture passive ricevute dal cedente o prestatore estero (15° giorno del mese successivo a	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del		
	Fattura operazioni con l'estero	quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa). Per le operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche di cui al Provv. 30/04/2018. Pertanto la trasmissione delle fatture attive dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite). Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente. (art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)	DPR 435/01: nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.		
		Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di NOVEMBRE da effettuarsi:	Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale		
Same 15	Registrazione acquisti intracomunitari	 nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento; nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47, tuttavia nella pratica, dovendo registrarlo nel registro vendite entro il termine di cui sopra, solitamente viene effettuato nello stesso termine. 	normativa IVA		
Segue 15 dicembre		(art. 47 DL 331/93)			

Continua da 15 dicembre	Commercianti al minuto e soggetti assimilati Registrazione dei corrispettivi	I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese. II DPR 435/2001 ha eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96. Va rilevato, però, che i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale. (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)	Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA • e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Soggetti di imposta IVA Fatture di importo inferiore a € 300,00	Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. (Art. 6 c. 1 DPR 695/96)	Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Associazioni/ società sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi	Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997. In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034. L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91. Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2017 tale limite è pari ad Euro 400.000 (in precedenza 250.000 euro) rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E). (L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013 e n. 18/E del 01/08/2018).	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997
Venerdì 16 dicembre	RATEIZZAZIONE VERSAMENTI SOSPESI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 Versamento VENTIQUATRESIM A RATA (di massimo 24) del 50% dei versamenti sospesi	Termine ultimo per il versamento della VENTIQUATRESIMA RATA (di massimo 24) del restante 50% dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus da marzo a maggio/giugno 2020. (D.L. n. 34/2020 e D.L. n. 104/2020)	Versamento mediante modello F24 telematico: direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotehome banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Segue 16 dicembre	Versamento saldo 2022	Termine ultimo per il versamento del saldo dell'Imposta Municipale Propria – IMU - dovuta per il 2022. Per un approfondimento si rinvia ad una Circolare ICN di imminente emanazione. (L. n. 160/2019 – Circ. ICN n. 22/2022)	Versamento mediante modello F24 telematico: direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso



Continua da 16 dicembre			può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). Per i non titolari di Partita Iva presentazione modello F24 presso: - Banche - Agenzie Postali - Agenzie Postali - Agenti della Riscossione o con modalità telematiche (in caso di compensazione obbligatori i canali dell'Agenzia Entrate: Entratel o Fisconline), o bollettino postale.
	Contribuenti IVA mensili Versamento mensile	I.V.A. dovuta per il mese di NOVEMBRE 2022 (codice tributo 6011). Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs. 241/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotehome banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Contribuenti IVA mensili e trimestrali Liquidazione periodica	 II DPR 435/01 ha disposto la soppressione dell'obbligo dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. Non è inoltre più necessario riportare il credito IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel registro degli acquisti. Gli estremi del versamento non dovranno più essere annotati. N.B.: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98) 	
Segue 16 dicembre	Sostituti d'imposta Acconto rivalutazione T.F.R.	Termine ultimo entro il quale i sostituti d'imposta devono procedere al versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione sull'importo del T.F.R. nella misura del 17% commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno 2021. E' comunque possibile l'applicazione del metodo previsionale (17% del 90% delle rivalutazioni che matureranno nell'anno in corso). Il saldo dovrà essere corrisposto il 16/02/2023. Codice tributo: 1712 (art. 19 DPR 917/86 – art. 11 D.Lgs 47/2000, C.M. n. 29/E del 20/3/01, C.M. n. 78/E del 6/8/01).	Versamento mediante modello F24 telematico: direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline — solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).



Continua da 16 dicembre

Sostituti d'imposta

Ritenute alla fonte

Versamento unitario di:

<u>Ritenute alla fonte</u> riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, **trattenute nel mese precedente** a:

- lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73
- lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) codice tributo 1040:
- provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) ricordiamo che l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%. Codice tributo 1040;
- compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73)
- Co.co.co Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) <u>codice tributo 1001</u> (si ricorda che dal 1º gennaio 2017 il codice tributo 1004 è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001).

Addizionale regionale (cod. 3802)

Va versato l'importo trattenuto nel mese di NOVEMBRE 2022 ai dipendenti cessati.

Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto)

Va versato l'importo trattenuto nel mese di NOVEMBRE 2022 ai dipendenti cessati.

(Art. 50 Digs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).

IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITA' a regime:

Con l'art. 1, commi 160 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 del 11/12/2016), il D.L. n. 50/2017 e la Legge di Bilancio 2018 sono state apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 o di 4.000 € per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il D.L. n. 50/2017 ha previsto, in luogo dell'innalzamento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800.

L'agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000.

(Circ. Ag. Entrate n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018 – D.M. 25/03/2016 – Art. 1, commi 160 e seguenti della L. n. 232/2016 – D.L. n. 50/2017 e Legge di bilancio 2018 – Risoluz. Ag. Entrate n. 36/E/2020)

Sostituti d'imposta

Ritenute su interessi e <u>autofinanziamento</u> <u>soci</u>

Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..

Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.

Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al **26%** sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014.

(codice 1030 - MOD, F24)

(V. Circolare Unicaf n. 24 del 25/06/2014)

(Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)

Versamento mediante modello F24 telematico:

- direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline - solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),
- o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Versamento mediante modello F24 telematico:

- direttamente (Entratel. Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking). o per il tramite degli
- intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Segue 16 dicembre



Continua da 16 dicembre

Sostituti d'imposta

Ritenute 4% da parte dei condomini

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini, <u>se di</u> importo pari o superiore a € 500.

Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionali) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.

ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2017 <u>il versamento</u> della ritenuta del 4% da parte del condominio deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016).

Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12 di ogni anno.

Tuttavia il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo le modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017.

Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal condominio tramite c/c bancario o postale intestato al condominio stesso o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.

Codici tributo:

1019 - Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF:

1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.

Sostituti d'imposta

Contributi previdenziali Versamento unitario di:

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Versamento dei contributi relativi al *mese precedente* e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS, compresi i contributi ex Enpals dovuti per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport (si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell'Enpals</u> e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).

II Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese.

(Codice tributo DM10)

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA: termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro., dei prestatori di lavoro autonomo occasionale (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli Associati in partecipazione (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente.

(Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99).

Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata, in vigore al 1/1/2021 sono le seguenti:

• 26,23% per tutti i professionisti che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati (nel 2021 era 25,98%);

cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni)


Versamento mediante

modello F24 (anche

Versamento mediante modello F24 telematico:

- direttamente (Entratel. Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali". di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline - solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking).
- o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Segue 16 dicembre





contribuenti contr	۱ م ،			
Contribuenti soggetti ad ACCISE Versamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95) Sostituti d'imposta dicembre Ritenute 4% da parte dei condomini. (V. SCADENZA SOPRA DEL 16/12) ATTENZIONE: si ricorda infatti che, a partire dal 1º gennaio 2017, il versamento della ritenuta del 4% da parte dei condominio entro il 16 del mese successivo al pagamento deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della ritenute di 4% da parte dei condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro dell'importo delle ritenute escondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017. Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal del pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal del pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal capamento del dal capamento del prima pagamento del pagamento del pagamento del prima pagamento del pagamento del pagamento del prima pagamento del pagamento del prima pagamento del pagamento del pagamento del pagamento del prima pagamento del pagam		Denuncia e autoliquidazione	era pari a 34,23% o 33,72%); • 24%, per tutti i pensionati e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (come nel 2021). La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato. Codici tributo: C10 (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche) CXX (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201 Datori di lavoro agricoli: termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per la manodopera agricola relativi al SECONDO TRIMESTRE 2022. Codice contributo: LAS - contributi per OTI, OTD, CI; PCF - contributi per PC/PCF (Circ. INPS 18 dicembre 1998 n. 259) Denuncia e autoliquidazione delle posizioni cessate nel mese di OTTOBRE 2022. In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese	F24 telematico: direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline — solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di
Martedì 20 dicembre Scade il termine per il versamento delle ritenute operate da parte dei condomini, qualora l'ammontare delle ritenute operate da parte dei condomini. Ritenute 4% da parte dei condomini. (V. SCADENZA SOPRA DEL 16/12) ATTENZIONE: si ricorda infatti che, a partire dal 1° gennaio 2017, il versamento della ritenuta del 4% da parte del condominio entro il 16 del mese successivo al pagamento deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016). Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12 di ogni anno. Tuttavia il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017. Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato della condeminio ritariita con postale intestato al della condeminio reprise c/s hereario a postale intestato al della condeminio reprise c/s hereario a postale intestato al della condeminio travita c/s hereario a postale intestato al della condeminio travita c/s hereario a postale intestato al della condeminio travita c/s hereario a postale intestato al della condeminio travita c/s hereario a postale intestato al della condeminio travita c/s hereario a postale intestato al della condeminio travita c/s hereario a postale intestato al della condeminio travita c/s hereario a postale intestato al della condeminio travita c/s hereario a postale intestato al della condeminio travita c/s hereario a postale intestato al della condeminio travita c/s hereario a postale intestato al della condeminio travita c/s hereario a postale intestato al della condeminio travita c/s hereario a postale intestato al		soggetti ad	soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano).	intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). Versamento:
da parte dei condomini, qualora l'ammontare delle ritenute 4% da parte dei condomini i de ritenute operate mensilmente nel 2022 sia inferiore a € tionominio non è tionominio entro il 16 del mese successivo al pagamento deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016). Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12 di ogni anno. Tuttavia il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017. Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato del condominio por postale interstato al condominio postale pagamento della ritenute al condominio postale interstato al condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni) modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo e eventuali condominio per l'importo o eventuali compensazioni) modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo del tiolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo del condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo del tiolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo del tiolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo del tiolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo del tiolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo del partita IVA, ma solo se possibile per l'importo del partita IVA, ma s			(Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)	
dicembre	dicembre Segue 20	Ritenute 4% da	da parte dei condomini, <u>qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente nel 2022 sia inferiore a € 500</u> . (V. SCADENZA SOPRA DEL 16/12) <u>ATTENZIONE</u> : si ricorda infatti che, a partire dal 1° gennaio 2017, <u>il versamento della ritenuta del 4% da parte del condominio entro il 16 del mese successivo al pagamento deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016). Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12 di ogni anno. Tuttavia il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017. Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato</u>	modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali



Continua da 20 dicembre		condominio stesso o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997. Codici tributo: 1019 — Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF; 1020 — Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.	
	Produttori di imballaggi Denuncia mensile	Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia MENSILE riferita al mese precedente (NOVEMBRE 2022), in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato. Per il 2022 sono variate le soglie "esente" (da 100,00 a 200,00 Euro per la procedura ordinaria e da 200,00 a 300,00 Euro per la procedura semplificata) e "annuale" (da 2.000,00 a 3.000,00 Euro). Resta confermata la soglia minima di dichiarazione – pari a 10 tonnellate – a soli fini statistici. Pertanto, al raggiungimento di almeno 10 tonnellate, per materiale, di imballaggi immessi al consumo, la dichiarazione è comunque dovuta anche laddove il correlato contributo risulti inferiore alla soglia di esenzione e quindi non viene fatturato dal CONAI. Pertanto gli scaglioni per il 2022 sono i seguenti: > mensile: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre € 31.000,00; > trimestrale: fino a € 31.000,00 per singolo materiale; > annuale: fino a € 3.000,00 per singolo materiale (in procedura ordinaria) e fino a € 300,00 (in procedura semplificata). Tutte le dichiarazioni periodiche devono essere presentate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità non si cambia in corso d'anno e la classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare. Le denunce possono essere inviate solo in via telematica. Sul sito www.conai.org sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2022. (Art. 41 D.lgs 05/02/1997 n. 22)	Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.10) Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai. Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI
Mercoledì 21 dicembre	Crediti d'imposta energetici Cessione	Termine ultimo per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione dei crediti d'imposta per i prodotti energetici previsti a favore degli esercenti l'attività di pesca (2° trimestre 2022) e degli esercenti attività agricola e pesca (3° trimestre 2022). (Provv. Ag. Entrate 06/10/2022)	Invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato dell'apposito modello "Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta" approvato con Provv. 06/10/2022
Martedì 27 dicembre (termine prorogato in quanto i giorni 25 e 26 dicembre sono festivi)	Operatori intracomunitari con obbligo mensile Elenchi Intrastat mensili	Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel mese di NOVEMBRE 2022 per gli operatori con obbligo mensile. ATTENZIONE: la Legge di Conversione del D.L. n. 73/2022 ha ripristinato il termine originario per la presentazione degli elenchi Intrastat al giorno 25 del mese successivo al mese o al trimestre di riferimento. Tale termine era stato inizialmente differito alla fine del mese successivo al periodo di riferimento dall'art. 3 del D.L. n. 73/2022. Si ricorda che, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni e servizi	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato



D	Datori di lavoro	modificato i limiti per la periodicità mensile che passano da € 200.000 a € 350.000 trimestrali per gli acquisti di beni, mentre non ha modificato quelli per gli acquisti di servizi che restano a € 100.000 trimestrali. La stessa Determinazione del 23/11/2021 ha inoltre introdotto il nuovo mod. Intra 1-sexies riservato alle operazioni di "call-off stock" ed ha apportato una serie di modifiche alle modalità di compilazione dei modelli Intra. Si ricorda, inoltre, che il D.M. 21/06/2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti/cessioni con San Marino. (Provv. Ag. Entrate 25/09/2017 – Nota Ag. Dogane 20/02/2018 – Determinazione Ag. Dogane 23/11/2021 – art. 3 del D.L. n. 73/2022 – L. n. 122 del 04/08/2022) Termine ultimo per procedere al versamento dei	Pagamento: MAV bancario
a ₁ E	egricoli ENPAIA Denuncia e versamento mensile	contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli. Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo. (circ. ENPAIA 11/11/2002)	e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y05696032110000360 00X17 Presentazione on-line
dicembre	Acconto 2022	Termine ultimo per procedere al versamento dell'acconto IVA 2022 relativo: - al mese di dicembre per i contribuenti mensili (codice 6013); - al versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale per i contribuenti trimestrali (codice 6035); - al versamento dovuto per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali di cui all'art. 74, DPR n. 633/1972 (autotrasportatori, esercenti impianti di distribuzione di carburante, ecc) (codice 6035). Rammentiamo che l'acconto non è dovuto se di importo inferiore a € 103,29. L'acconto può essere determinato in base a diversi metodi: - metodo storico, ovvero versando un importo pari all'88% dell'IVA dovuta nei periodi di riferimento dell'anno precedente (dicembre 2021 per i mensili, dichiarazione annuale relativa al 2021 per trimestrali, quarto trimestre 2021 per i trimestrali speciali) Se le cadenze dei versamenti dell'imposta sono variate rispetto al precedente esercizio (es. si passa da mensile a trimestrale, o viceversa), il parametro sul quale calcolare l'88% è costituito: 1) se la cadenza 2021 è stata trimestrale e nel 2022 si è passati a mensile, da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre 2021 per i contribuenti trimestrali di cui all'art. 74 co. 4 (Autotrasportatori, ecc); 2) se la cadenza 2021 è stata mensile e nel 2022 si è passati a trimestrale, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno 2021. - dati previsionali, ovvero versando un importo pari all'88% della liquidazione che si prevede per il mese di dicembre 2022 per i trimestrali, per il quarto trimestre 2022 per i trimestrali speciali - metodo dei dati effettivi: si versa un importo calcolato sulle operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre, al netto degli acquisti registrati fino al 20 dicembre. N.B.: in questo caso le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre, al netto degli acquisti registrati fino al 20 dicembre. N.B.: in questo caso le operazioni attive vanno considerate anche se non ancora fatturate, ma solo effettuate (beni c	all'ente della denuncia Versamento mediante modello F24 telematico: direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).



Continua da 27 dicembre	Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale	decorrere dalle liquidazioni relative al 2002). Non sono dovuti gli interessi dell'1% a titolo di maggiorazione per i contribuenti trimestrali. (art. 6 L. 405/90 - art. 15 DL 155/93 - art. 74 c.4 DPR 633/72, art. 2 co 4 DL 350/2001) Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
Venerdì 30 dicembre	Versamento Titolari di contratti di locazione di beni immobili Imposta di registro Iva – operazioni doganali	Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di DICEMBRE (30 giorni) e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per il regime della cedolare secca. Si ricorda che sono obbligati alla registrazione dei contratti in via telematica e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari, anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012). Dal 1º luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione. N.B.: dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il nuovo modello RLI (nuovo modello RLI approvato con Provv. Ag. Entrate 19/03/2019) per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili (fabbricati e terreni), il subentro, oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato Si ricorda inoltre che dal 1° febbraio 2014 l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide). Versamento on-line: Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto l'obbligo di procedere al versamento per via telematica da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002. Termine ultimo per il pagamento dell'Iva afferente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre. (art 5 comma 3 l. n. 213 del 25/07/2000)	Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet del: Modello F24 ELIDE Codici tributo: > 1500 – locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione; > 1501 – locazione e affitto di beni immobili – annualità successive; > 1502 – locazione e affitto di beni immobili – cessioni del contratto; > 1503 – locazione e affitto di beni immobili – risoluzioni del contratto; > 1504 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto; > 1505 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto; > 1505 – locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo; > 1506 – locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi. Presentazione diretta all'Ufficio o in via telematica, per i soggetti obbligati, del modello RLI
	Versamento imposta afferente le operazioni doganali effettuate nel mese di dicembre	(art. 5, comma 3, L. n. 213 del 25/07/2000)	
Sabato 31 dicembre	Intermediari di commercio con collaboratori Dichiarazione al committente	Termine ultimo per presentare ai committenti, da parte degli intermediari di commercio, la dichiarazione che si avvalgono in via continuativa, nell'esercizio dell'attività, dell'opera di dipendenti o di terzi, per poter usufruire dell'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto del 23% sul 20% dell'imponibile, anziché sul 50%. ATTENZIONE: si ricorda che il Decreto sulle Semplificazioni Fiscali, D.L. N. 175/2014, pubblicato nella G.U. n. 277 del 28/11/2014, all'art. 27 ha previsto che la predetta comunicazione potrà essere spedita a mezzo PEC e non avrà più scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o	committenti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC



Continua da 31 dicembre		(art. 25-bis DPR 600/73 - art. 21 c.11 L. 449/97 - D.M. 16/4/1983 - Circolare Ag. Entrate n. 31/2014)	
	Autotrasportatori Versamento quota annuale di iscrizione all'albo per il 2023	Scade il 31/12/2022 il termine entro il quale gli autotrasportatori devono versare la quota annuale 2023 per l'iscrizione all'albo. Tale quota si compone di una quota fissa e di una variabile. Il mancato pagamento comporta la sospensione dell'iscrizione all'albo. Per gli importi da versare vedi Deliberazione del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi del Ministero Infrastrutture e trasporti n. 10/2022 del 18/10/2022, di seguito riportati: Quota fissa Euro 30 Quota ulteriore per parco veicolare: da 2 a 5 veicoli Euro 5,16 da 6 a 10 Euro 10,33 da 11 a 50 Euro 10,33 da 11 a 50 Euro 258,22 da 51 a 100 Euro 103,29 da 101 a 200 Euro 258,23 Più di 200 Euro 516,46 Ulteriore quota per veicoli > di 6.000 kg Per ogni veicolo da 6.001 a 11.500 kg Euro 5,16 da 11.501 a 26.000 kg Euro 7,75 oltre i 26.000 kg Euro 10,33 Gli importi sono rimasti invariati rispetto a quelli dell'anno precedente. Qualora il versamento non venga effettuato entro il 31/12/2022, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3 della L. n. 298 del 06/06/1974. (Delibera Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 10/2022)	Pagamento in via telematica tramite il sistema telematico di pagamento presente sul sito www.alboautotrasporto.it "Pagamento quote" o stampando dallo stesso sito un bollettino postale cartaceo precompilato
	Soggetti che operano abitualmente con l'estero Convalida annuale codice meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A.	Termine ultimo, per le imprese che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., per richiedere la convalida annuale della propria posizione di esportatore abituale con l'estero. (Circ. Minist. N. 3576/C del 06/05/2004)	Modulo Italiancom da presentare esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma www.registroimprese.it — servizio e-gov - operatori con l'estero
	Presentazione IMU Presentazione	Termine ultimo per procedere alla presentazione della dichiarazione IMU per l'inizio del possesso o le variazioni intervenute nell'anno 2021, così come prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre dall'art. 35, comma 4 del D.L. n. 73/2022. Lo stesso termine vale per la presentazione della dichiarazione IMU degli enti non commerciali. Il nuovo modello per la dichiarazione IMU e le relative istruzioni sono state approvate con D.M. 29/07/2022. Pertanto da quest'anno la dichiarazione IMU 2022 (per il 2021) può essere inviata, oltre alle consuete modalità, anche mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). A regime la dichiarazione Imu deve invece essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassazione e non va rinnovata negli anni successivi. (Art. 13, comma 12-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 35/2013 – Circ. n. 3/DF del 18/05/2012 e n. 1/2013 – Circ. Unicaf n. 17/2015 - D.M. 30/10/2012 – art. 1, c. 687 L. 147/2013 – Circ. n. 3/DF del 25/03/2015 – Circ. ICN n. 22/2022 – Circ. MEF n. 1/DF del 18/03/2020 – D.M. 29/07/2022)	Modello dichiarazione IMU tramite: - consegna diretta al Comune; - raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi del Comune (occorre riportare sulla busta "Dichiarazione IMU 2022"). Si considera presentata nel giorno di consegna all'ufficio postale; - inviata telematicamente tramite PEC; - invio telematico attraverso i servizi telematici Fisconline o Entratel.



Lunedì 2 gennaio (termine prorogato in quanto il giorno 31 dicembre è sabato e il 1° gennaio è festivo)	Crediti d'imposta prodotti energetici Utilizzo da parte del beneficiario o cessionario	Termine ultimo per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario o del cessionario, dei crediti d'imposta sui prodotti energetici relativi al 1° e 2° trimestre 2022. (D.L. n. 4/2022 – D.L. n. 17/2022 – D.L. n. 21/2022)	
icsuv0)	Imposta di bollo BOLLO VIRTUALE – 6° Rata bimestrale	Termine ultimo per il versamento della SESTA rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2022. Codici tributo: 2505 – bollo virtuale - rata; 2506 – bollo virtuale – acconto; 2507 – bollo virtuale - sanzioni; 2508 – bollo virtuale - interessi. (art. 15 D.P.R. n. 642/1972 – Ris. Ag. Entrate n. 12/E del 03/02/2015 - Provv. Ag. Entrate 14/11/2001)	Versamento mediante modello F24 telematico: direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Magazzino Redazione inventario	Termine ultimo per la redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31/12/2022.	
	Trasparenza	Termine ultimo, per le società costituite dal 1/12/2022 al	Presentazione dell'apposito
	fiscale	31/12/2022, per effettuare l'opzione per il regime di trasparenza per il periodo 2022-2024 mediante l'invio	modello in via telematica direttamente o tramite
	Opzione	telematico all'Agenzia delle Entrate dell'apposito modello.	intermediario abilitato
	Gruppo Iva Opzione/revoca	Termine ultimo per effettuare l'opzione o la revoca del Gruppo Iva (opzione/revoca effettuata dal 01/10/2022 al 31/12/2022) per avere l'efficacia dal 1° gennaio del 2° anno successivo.	Presentazione del modello "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva" in via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato
	Enti del Terzo Settore	Termine ultimo per l'adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo Settore da parte di Odv, Aps	
	Adeguamento statuti	e Onlus, mediante le maggioranze semplificate previste per l'assemblea ordinaria, così come prorogato dal 31 maggio 2022 dal D.L. n. 73/2022. Sarà possibile modificare gli statuti anche dopo tale scadenza, ma con le maggioranze previste dall'assemblea straordinaria. (D.L. n. 41/2021 – D.L. n. 77/2021 – D.L. n. 73/2022)	
	Società di mutuo soccorso	Termine ultimo per le società di mutuo soccorso per trasformarsi in ETS senza devolvere il proprio patrimonio, così	
	Trasformazione in ETS	come prorogato dal D.L. n. 228/2021. (art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017)	
	Soggetti IVA Regime IOSS – Presentazione dichiarazione e versamento IVA mese precedente Soggetti IRES	Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA e per il versamento dell'IVA relativa al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. Termine ultimo per procedere al versamento della SECONDA	Da inviare tramite il Portale OSS Versamento mediante modello
Segue 2 gennaio	ooggetti INEO	RATA DI ACCONTO IRES e IRAP relativamente alle società ed enti con periodo d'imposta che termina il 31 GENNAIO	F24 telematico: direttamente (Entratel,



Continua da 2 gennaio

- Acconti IRES/IRAP

(Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 31 GENNAIO – 01/02/2022 – 31/01/2023)

SECONDA RATA di acconto

RAP 2023.

ACCONTI - PERCENTUALE APPLICABILE:

- IRES 100% (codice versamento 2002)
- IRAP 100% (codice versamento 3813)

Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES.

<u>Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello REDDITI/2022 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod.</u> IRAP/2022 SC.

Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in **due rate**, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia **superiore a 103 euro**. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).

Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:

- il 50% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
- il residuo 50% va versato alla scadenza della seconda rata (nuove percentuali modificate dal D.L. n. 124/2019, art. 58 – 2 rate ciascuna nella misura del 50%).

L'acconto **non è dovuto** se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente **non è superiore ad € 20,00**.

Metodo previsionale -

Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Non è possibile rateizzare il presente versamento, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97). (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 - art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)

Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),

 o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

REDDITI/2022 e IRAP/2022

Contribuenti con esercizio che termina al 31/01/2022

<u>Presentazione in via</u> telematica

Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante invio telematico, del modello REDDITI/2022 e IRAP/2022, da parte dei soggetti il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 31/01/2022.

(art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Provv. Ag. Entrate 31 gennaio 2022)

ATTENZIONE: l'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal Decreto Crescita, prevede che la dichiarazione deve essere presentata in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario. Ricordiamo che i contribuenti interessati agli <u>ISA</u> devono allegare al modello Redditi anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa stessi.

Sanatoria codice attività: le istruzioni agli ISA precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2022, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.

Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell'attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all'Amministrazione Finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che il codice dell'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione IVA.

Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati

Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi Modello UniEmens (DM10 + Emens + PosAgri) Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, e per gli operai agricoli, riferite al mese precedente.

Dal 1° aprile 2020 il flusso UniEmens comprende anche la

Dal 1° aprile 2020 il flusso UniEmens comprende anche la posizione agricola (PosAgri) per l'invio delle retribuzioni degli operai agricoli. Inoltre dal 1° gennaio 2015 il flusso UniEmens

Segue 2 gennaio



presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti

• il servizio Entratel

per i soggetti che

Presentazione a mezzo

> Tramite intermediario

invio telematico:

abilitato o

> direttamente

mediante:

• il servizio Internet per gli altri soggetti.

 chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.

Continua da 2 gennaio	Sostituti d'imposta Libro unico del lavoro Contribuenti IVA Fatture differite	comprende anche l'ex Enpals (in quanto il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps). Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008). Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n.	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 Registro IVA vendite
	Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale Versamento	Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
	Enti non commerciali Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di OTTOBRE 2022 (secondo mese precedente) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Provv. 25/08/2015 – Legge di Stabilità 2013)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (Modello Intra 12 approvato con Provv. 25/08/2015)
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di NOVEMBRE 2022, relative ai veicoli previsti dall'art. 1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 (<u>rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale</u> , ecc), salvo sospensioni regionali a causa dell'emergenza Covid-19.	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di NOVEMBRE 2022, relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW, salvo sospensioni regionali a causa dell'emergenza Covid-19. (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche

¹ L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;

Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.



⁻ L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

⁻ L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".

⁻ I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).

⁻ L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

⁻ L'art. 3 del DPR 558/99 (<u>G.U. 21/11/2000</u>) prevede che <u>la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA</u>, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.

festivo, il versame	12/6/2002 prevede che, a ento è tempestivo se effet	tuato il primo giorno la	vorativo successivo.	



Principali scadenze per il Ravvedimento operoso

RAVVEDIMENTO "BREVISSIMO": (introdotto dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)

Ai versamenti effettuati con <u>un ritardo non superiore a 15 giorni</u>, si applica la sanzione del **15%** (**NOVITA' DAL 2016**: <u>la Legge di Stabilità 2016</u> ha portato la sanzione per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza al 15%; tale nuova percentuale <u>si applica anche nel caso di violazioni commesse antecedentemente al 1/1/2016</u>) ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo** (1%).

Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l'ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,1% per ogni giorno di ritardo** (0,2% in precedenza).

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note, che sono state <u>ampliate dalla Legge di Stabilità 2015</u>; le nuove regole sono applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1° gennaio 2015:

- ravvedimento breve: 1/10 del 15% dal 15° al 30° giorno;
- ravvedimento entro il 90° giorno: 1/9 del 15% dal 31° al 90° giorno;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/8 del 30% dal 91° giorno fino alla presentazione di tale dichiarazione;
- <u>ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/7 del 30%;</u>
- ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, entro il termine per l'accertamento: 1/6 del 30%;
- <u>ravvedimento dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale</u>: 1/5 del 30%. Sono escluse da tale ultimo ravvedimento le violazioni relative alla mancata omissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o all'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.

RAVVEDIMENTO "PARZIALE": in sede di conversione del Decreto Crescita è stato introdotto l'art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/1997 che disciplina il cd. "ravvedimento parziale", ossia la possibilità, da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purchè nel rispetto dei termini previsti dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997. Il nuovo ravvedimento parziale è applicabile soltanto ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione/interessi) intervenga in seguito:

- la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l'integrale versamento tardivo;
- gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;
- la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso.

In caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento:

- per i singoli versamenti (con le riduzioni previste);
- per il versamento complessivo (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della regolarizzazione).

<u>Interessi legali:</u>

L'art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. Ricordiamo che il D.M. 13/12/2021 (G.U. 15/12/2021 n. 297) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., portandolo dallo 0,01% all' 1,25% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1-1-2022.

Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, "gratuitamente", di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono** più punibili le violazioni:

- che non arrechino pregiudizio all'azione di controllo dell'Amministrazione Finanziaria e
- che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori "meramente formali" esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all'azione accertatrice. Ad esempio, <u>l'omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat</u> prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all'azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l'azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all'omesso adempimento.

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

"la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all'ammontare del tributo".

Viene poi chiarito che:

- > saranno "gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'azione di controllo". Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull'attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell'eventuale regolarizzazione, non siano state d'ostacolo all'azione dell'ufficio.
- Non sono mai considerate formali:
 - La mancata presentazione di dichiarazioni;
 - La mancata restituzione di questionari;
 - La omessa tenuta delle scritture contabili.

Modelli Intrastat:

Con R.M. 16/2/2005 n. 20/E, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l'attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E' possibile comunque utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 500 (ossia 62,50 €), a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.

Compensazioni:

In caso di <u>omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere esequita,</u> con l'applicabilità della relativa sanzione. L'Agenzia delle Entrate, con **la Risoluzione n. 36/2017** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 100, ridotta a Euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 5,56 euro (1/9 di 50 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 11,11 euro (1/9 di 100 €) se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, ma entro novanta giorni dall'omissione:
- 12,50 euro (1/8 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dal 91° giorno ad un anno dall'omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 €) se il modello F24 viene presentato entro due anni dall'omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 €) se il modello F24 viene presentato oltre due anni dall'omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dopo la constatazione della violazione.

Dette sanzioni devono essere arrotondate al centesimo di euro, in quanto collegate ad una sanzione base attualmente già espressa in euro. Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

Errori modello F24:

L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una "lettera ravvedimento" ad uno degli uffici locali suddetti.

Telematica:

Quando una disposizione di legge, cosi come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2016, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, sono quelli relativi al 28 febbraio, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

EURO:

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per troncamento. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 (500.000:1936,27 = 258,23).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

Dichiarazione integrativa o tardiva entro 90 giorni:

con un comunicato stampa del 18/12/2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso comporta il versamento della sanzione ridotta in misura pari ad 1/9 del minimo: 27,78 € (250 x 1/9) e, in caso di un versamento del tributo inferiore al dovuto o l'utilizzo di un credito in misura superiore, occorre versare anche la relativa differenza, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento;
- la regolarizzazione dell'omessa presentazione entro 90 giorni dalla scadenza comporta la sanzione ridotta ad 1/10: 25 € (250 x 1/10) e, in caso di tardivo o omesso versamento del tributo, occorre versare anche il tributo, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento.

Si ricorda che, decorsi i 90 giorni, non è più possibile regolarizzare la violazione e la dichiarazione si considera omessa, costituendo titolo per la riscossione.

Nel caso invece di dichiarazioni infedeli, il ravvedimento deve essere effettuato commisurando l'ammontare della sanzione all'infedeltà dichiarativa.

Con **R.M.** n. 109/E del 22 maggio 2007, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che le somme dovute a titolo di interesse, in caso di ravvedimento operoso non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 "Interessi sul ravvedimento Irpef";
- 1990 "Interessi sul ravvedimento Ires";
- 1991 "Interessi sul ravvedimento IVA";
- 1992 "Interessi sul ravvedimento Imposte sostitutive";
- 1993 "Interessi sul ravvedimento Irap";
- 1994 "Interessi sul ravvedimento Addizionale Regionale";
- 1995 "Interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale".



Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",

- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell' ente
In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella

Si precisa che le nuove modalità <u>non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta</u>. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770.

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Venerdì 16 dicembre	Soggetti di imposta IVA Tardivo versamento periodico	Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il 16/11/2022, relativa al periodo: ➤ OTTOBRE 2022 per i contribuenti mensili, ➤ TERZO TRIMESTRE 2022 per i contribuenti trimestrali, al fine di poter beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (1.5% entro 30 giorni). E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) — v. novità ravvedimento operoso di cui sopra. MODALITA' OPERATIVA: Codice 8904: versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) Codice 1991: versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura dell' 1,25% dal 01/01/2022. Versamento del tributo: codice 6010 (mensili) -6033 (trimestrali) (Art. 13 c. 1 lett. a DLGS 472/97 — RM 109/E 22/5/07)	Versamento mediante modello F24 telematico: direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Sostituti d'imposta Tardivo versamento	Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di OTTOBRE 2022, scadenti il 16/11/2022, al fine di poter beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni). E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra. MODALITA' OPERATIVA: Codice 8906: Versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc) Versamento interessi per tardivo versamento nella misura dell' 1,25% dal 01/01/2022. (Art. 13 c.1 lett. a) DLGS 472/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).



Scadenze variabili dipendenti da un evento			
Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove	
		Invio digitale: 1. Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria	
Società di capitali con	che avrebbero dovuto essere implementate. La nuova tassonomia differisce dalla precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento al tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata, e alla sezione "Bilancio micro, altre informazioni" della forma prevista dall'art. 2435-ter c.c La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota Ires al	Presentazione a	
esercizio non coincidente con l'anno solare Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi	24% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2017 (27,5% in precedenza, come stabilito dalla Finanziaria 2008). I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta. Il DL. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. (DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112 – D.L. n. 193/2016) Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini, così come modificati dal D.L. n. 193/2016: • entro l'ultimo giorno del 6º mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (30/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); • entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze). In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 31/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio); • entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione deli olo scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta (novita). Ricordiamo che l'u	mezzo invio telematico: Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante: il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti il servizio Internet per gli altri soggetti; chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.	



Società di capitali in liquidazione Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi	cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98) Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2018, con termine statutario per approvazione 31/03/2019 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2019, dovrà versare le imposte entro il 30/05/2019 (ultimo giorno del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/10/2019 (UNDICESIMO mese successivo al 30/11). RATEIZZAZIONE: L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 28/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7. DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006 Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società di capitali i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti: • per il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.; ⇒ il versamento deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.; ⇒ la presentazione della dichiarazione entro il undicesimo mese successivo in via telematica. • per la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto; ⇒ la presentazione della dichiara	Presentazione a mezzo invio telematico: Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante: il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti il servizio Internet per gli altri soggetti; chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
	successivo in via telematica.	
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali Registro dei beni ammortizzabili Compilazione	Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. (Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)). Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001: i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale. Le annotazioni a giornale, però, dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni	Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali Libro inventari Compilazione	che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili. Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. (Art.15 DPR 600/73).	Libro inventari

